

REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

Premessa

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato l'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 che regolava la tutela del whistleblower e ha esteso la tutela prima riconosciuta ai soli dipendenti pubblici anche ai dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e degli enti pubblici economici, nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle loro imprese fornitrici lavori, servizi e forniture.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia pertanto al contenuto della predetta legge.

1. Il segnalante

Il segnalante (whistleblower) è colui che, nell'interesse dell'integrità dell'organizzazione di appartenenza o di quella con la quale ha un diverso rapporto contrattuale, anche indiretto, o nei confronti della quale è comunque portatore di un interesse (stakeholder), segnala i fatti di cui al seguente articolo.

2. Oggetto della segnalazione

1. L'oggetto della segnalazione non deve essere necessariamente limitato a situazioni di rilevanza penale, ma può comprendere anche condotte di corruzione in senso ampio (maladministration) che integrano l'uso di poteri, funzioni, responsabilità e risorse per scopi privati, o comunque per scopi diversi da quelli che ne hanno determinato l'attribuzione (illeciti, irregolarità, disfunzioni, disservizi, malcostume, atti di cattiva gestione, anche sotto forma di colpevole inerzia).
2. Particolarmente rilevanti sono le segnalazioni riguardanti la violazione dei precetti contenuti nel codice etico comportamentale, dei protocolli comportamentali contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla Società, nonché delle norme interne attuative degli stessi (regolamenti, procedure, istruzioni operative etc.).
3. Le condotte illecite segnalate, inoltre, possono riguardare non solo situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ma anche quelle di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento di altre attività svolte nell'ambito dell'organizzazione, o apprese nel corso del rapporto con l'organizzazione medesima, ovvero in modo del tutto casuale o occasionale.
4. Le segnalazioni dovranno essere sempre adeguatamente circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche sui fatti evidenziati, anche a prescindere dall'individuazione del soggetto responsabile.
5. Non si applicano le tutele di cui alla L. 179/2017 se le segnalazioni sono fondate su meri sospetti o voci ed effettuate con colpa grave (senza l'utilizzo della diligenza minima nella valutazione di possibile fondatezza) o che possano integrare ipotesi di calunnia (art. 368 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.), per le quali sono fatte salve eventuali responsabilità, anche penali.
6. La segnalazione deve:
 - contenere l'indicazione del fatto e/o del comportamento illecito segnalato;

- indicare circostanze di tempo e luogo;
- indicare, nei casi in cui ciò sia possibile, l'ammontare dell'eventuale danno economico subito;
- indicare il/i nominativo/i di colui/coloro che presumibilmente hanno posto in essere il fatto oggetto della segnalazione, anche se tale indicazione **NON** costituisce elemento indefettibile per la presa in carico della segnalazione.

3. Destinatari della segnalazione

1. Destinatario della segnalazione è il "Comitato Etico" composto da:
 - i) Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT), con funzioni di Presidente;
 - ii) Organismo di Vigilanza (OdV);
 - iii) Referente RPCT.
2. Le segnalazioni dovranno essere inoltrate, con la stessa modalità, separatamente a ciascuno dei componenti del Comitato Etico, ma non necessariamente a tutti.
3. Ciascun componente del Comitato Etico è tuttavia tenuto ad informare immediatamente il Presidente della ricezione di una segnalazione, affinché quest'ultimo provveda senza ritardo a convocare il Comitato.
4. La segnalazione dovrà essere inoltrata, dal segnalante o comunque dal Comitato Etico, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
5. Ricorrendone i presupposti, la segnalazione andrà altresì inoltrata all'Autorità Giudiziaria ordinaria o a quella contabile. Le segnalazioni di cui sopra non sostituiscono la denuncia obbligatoria all'Autorità Giudiziaria, alla quale sono tenuti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio venuti a conoscenza, nell'esercizio delle loro funzioni, di reati procedibili d'ufficio.

4. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell'identità del segnalante

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 3 della L. 179/2017,
 - nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.;
 - nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
 - nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
2. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990.
3. Il procedimento di gestione della segnalazione deve in ogni caso garantire la riservatezza, anche sul fatto oggetto della segnalazione e sul soggetto eventualmente segnalato, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, fino alla sua chiusura.
4. I componenti del Comitato Etico, ovvero tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono soggetti ai medesimi vincoli di riservatezza. In ogni caso, il Comitato Etico trasmette agli altri soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione unicamente le informazioni strettamente necessarie per la gestione medesima.

5. Il Comitato Etico ha l'obbligo di prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, ovvero tali da consentire allo stesso le dovute verifiche sui fatti evidenziati, anche a prescindere dall'individuazione del soggetto potenziale responsabile.
6. Laddove il segnalante decida di rendere palese in tempi successivi alla segnalazione anonima la propria identità sarà automaticamente inserito tra i soggetti ai quali è garantita la riservatezza dei dati identificativi.

5. Modalità e procedure di segnalazione

Le segnalazioni potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:

5.1. Segnalazione attraverso piattaforma informatica

La piattaforma informatica ALAC (Allerta Anticorruzione, servizio gestito da Transparency International Italia), all'indirizzo <https://allertaanticorruzione.transparency.it/servizio-alac/>, garantisce l'anonimato del segnalante attraverso un sistema di cifratura che non consente ad alcuno, neppure al destinatario della segnalazione, di conoscere l'identità del segnalante.

Il segnalante, dopo essersi accreditato sulla piattaforma e aver compilato e inviato l'apposito modulo, riceve dal sistema un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria, accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto.

5.2. Segnalazione tramite posta elettronica

Il segnalante dovrà scaricare il modulo reperibile nella sezione Società trasparente del sito istituzionale. Dopo aver compilato il modulo il segnalante dovrà provvedere ad inviarlo dalla propria casella di posta all'indirizzo di posta elettronica whistleblower@villaservicespa.it accessibile dai componenti del Comitato Etico mediante reindirizzamento automatico agli indirizzi individuali di ciascuno dei componenti.

5.3. Segnalazione attraverso il servizio postale

Il segnalante, una volta scaricato e compilato il modulo reperibile nella sezione Società trasparente del sito istituzionale, dovrà provvedere ad inviarlo attraverso il servizio postale con busta chiusa indirizzata presso la sede della Società al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, all'Organismo di Vigilanza e al Rappresentante eletto del Comitato Etico, con la dicitura "RISERVATA PERSONALE", con indicazione dei propri dati identificativi, siglato con firma autografa e allegando copia del documento d'identità, nel caso di segnalazione nominativa o confidenziale, ovvero senza dati identificativi e sottoscrizione, se intende segnalare in forma anonima.

Le segnalazioni sprovviste dell'apposito modulo pervenute tramite il servizio postale e inoltrate su un foglio manoscritto, verranno ugualmente gestite, purché il documento contenga le medesime informazioni riportate nel modulo di cui sopra.

5.4. Segnalazione verbale a ciascuno dei componenti del Comitato Etico

La segnalazione potrà essere effettuata verbalmente a ciascuno dei componenti del Comitato Etico che dovrà riferire immediatamente al Presidente, ai sensi dell'art. 3 c. 3 del presente Regolamento. Alla convocazione effettuata ai sensi del predetto articolo, il Comitato Etico redigerà apposito verbale contenente una puntuale descrizione della segnalazione, provvedendo alla gestione della stessa secondo quanto previsto dall'articolo seguente.

6. Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni

1. Le segnalazioni vengono gestite dal Comitato Etico, che adotterà tutte le misure idonee a garantire la riservatezza del/i segnalante/i e del/i soggetto/i eventualmente segnalati.
2. La procedura di verifica del contenuto dei fatti segnalati dovrà concludersi entro 30 giorni.
3. In caso di evidente e manifesta infondatezza dei fatti segnalati, la segnalazione verrà archiviata.
4. Nel caso in cui, a seguito di acquisizione dei necessari elementi istruttori, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Comitato Etico dovrà inoltrare, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, la segnalazione ad uno o più dei seguenti soggetti:
 - a. il Dirigente Responsabile del Servizio in cui si è verificato il fatto:
 - per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori;
 - laddove non vi siano ipotesi di reato, per l'adozione delle opportune azioni correttive;
 - b. l'Ufficio titolare dei procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
 - c. il Presidente:
 - per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori;
 - nel caso in cui la segnalazione riguardi un Dirigente Responsabile del Servizio, solo laddove non vi siano ipotesi di reato, per l'adozione delle opportune azioni correttive;
 - qualora si rilevino profili di responsabilità per i quali sia obbligatorio presentare una denuncia all'Autorità giudiziaria, ovvero obbligatorio, o ritenuto necessario o opportuno, trasmettere la notizia alla Corte dei conti o ad altra Autorità;
 - d. l'A.N.A.C.
5. I soggetti interni alla Società informano entro 10 giorni il Comitato Etico dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza adottati a seguito dell'inoltro della segnalazione.
6. Qualora il segnalante, in base all'attività svolta dovesse rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ed il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi di un illecito penale procedibile d'ufficio, questi ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 331 c.p.p.

7. Tutela del segnalante

1. È vietata qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti dei segnalanti di cui all'art. 1 del presente regolamento, ivi compresi collaboratori, consulenti, fornitori e loro dipendenti o collaboratori, eventuali destinatari o beneficiari dei servizi offerti, stakeholder in genere. In particolare, il dipendente non può essere sottoposto a
 - procedimento disciplinare;
 - demansionamento;
 - licenziamento;
 - trasferimento;
 - altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
2. L'adozione di tali misure si presume effettuata con intento ritorsivo o discriminatorio ed è in ogni caso comunicata all'ANAC.
3. Alla Società spetterà dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante, non sono discriminatorie o ritorsive, essendo motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
4. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Società sono nulli.

5. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro.

8. Iniziative di sensibilizzazione

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e l'Organismo di Vigilanza devono portare avanti iniziative di sensibilizzazione sull'istituto attraverso:

- divulgazione a tutti gli stakeholder delle finalità dell'istituto e del suo utilizzo;
- percorsi formativi per i dipendenti in materia di integrità, con specifico riferimento alla segnalazione di illeciti e alla tutela del segnalante.

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia e, segnatamente la L. n. 179/2017, nonché le indicazioni dell'ANAC contenute nella Determinazione n. 6/2015. Qualora il presente regolamento dovesse risultare in contrasto con le norme vigenti o con le indicazioni dell'ANAC in materia, anche a causa di sopravvenute modifiche, esso andrà disapplicato in favore di queste ultime e la Società provvederà ad apportare tempestivamente al regolamento medesimo le necessarie modifiche.

11. Entrata in vigore

Il presente regolamento, previa approvazione dal Consiglio di Amministrazione, entra in vigore con la pubblicazione sul sito web della Società.